

**APPALTO 154/2018.
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI TRANVIARIE
MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE AL SERVIZIO PASSEGGERI
SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE
CUP J10F18000000004.; CIG 76615921BB
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 54 E 123 DEL D.LGS. 50/2016.**

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 5

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti:

D: In relazione ai requisiti di capacità finanziaria di cui all'articolo II.1 del Disciplinare di Gara, il quale prevede che «*la capacità finanziaria deve essere comprovata da (...) bilanci degli ultimi tre anni disponibili, precedenti la pubblicazione della gara, da cui risulti un rapporto positivo tra passività e attività*», si evidenzia una oggettiva ambiguità e genericità della espressione “**rapporto positivo tra passività ed attività**”, che presenta difficoltà di interpretazione rispetto alla prassi di lettura finanziaria dei dati di bilancio.

Si chiede pertanto di chiarire se l'espressione “**rapporto positivo tra passività ed attività**” debba intendersi come “**patrimonio netto positivo**” e, in caso di risposta affermativa: (i) quali siano i criteri e i parametri per la sua individuazione; (ii) se sia necessario indicare il relativo valore e se, come sovente accade in procedure di gara analoghe, tale valore debba essere superiore a una determinata soglia.

Nel caso di risposta negativa, si prega di chiarire che cosa debba intendersi con tale espressione.

R: Il disciplinare, ai fini della verifica di solidità finanziaria, chiede esclusivamente che vengano forniti i bilanci degli ultimi tre anni disponibili che, come previsto dall'art. 83, comma 4, d.lgs. 50/2016, evidenzino i rapporti tra attività e passività.

Per la valutazione di tali rapporti GTT si atterrà ai comuni criteri desunti dai principi contabili quale anche l'indice da voi citato (patrimonio netto positivo, inteso come rapporto tra il patrimonio netto e il totale del passivo dello Stato Patrimoniale), ovvero ancora:

- **Capitale circolante netto, cioè: (rimanenze + liquidità immediate + crediti a breve termine) meno (debiti finanziari + debiti a breve termine);**
- **Indice di indebitamento, cioè (Debiti M/L termine/PN).**

D: Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all'articolo II.1 del Disciplinare di Gara secondo cui il concorrente deve aver eseguito nei tre anni precedenti “*forniture di veicoli ferroviari e/o metropolitani e/o tranviari con un fatturato minimo complessivo pari a € 75.000.000,00 (IVA esclusa)*” si prega di chiarire se un soggetto in possesso del suddetto requisito in eccedenza rispetto alla soglia indicata (soggetto A) possa partecipare alla Gara nell'ambito di un raggruppamento con un altro soggetto (soggetto B) che, pur includendo nel proprio oggetto sociale la produzione di veicoli ferroviari, non abbia mai svolto tale attività e, pertanto, sia totalmente privo del suddetto requisito. Nel caso di risposta affermativa, si prega di chiarire altresì se il soggetto B possa, dunque, avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, del requisito in parola del soggetto A con cui, come detto, intende partecipare in ATI.

R: La risposta al quesito è affermativa.

Per l'art. 89 d.lgs 50/2016 l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui all'art. 83/1, lett. c), necessari per partecipare a procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il disciplinare non pone limiti in senso ostativo o limitativo.

D: Posto che nel Disciplinare di Gara si fa riferimento, in alcuni punti, ai "soggetti gruppo", mentre in altro punto si fa espressamente riferimento ai "raggruppamenti temporanei di imprese costituiti", si prega di chiarire se con la generica nozione di "soggetti gruppi" si intenda fare riferimento a qualsivoglia modalità di partecipazione aggregata o solamente ad alcune specifiche tipologie e in tal caso a quali.

R: Per la nozione di "soggetti gruppo" si fa rinvio alla risposta al quesito 10) della comunicazione ai concorrenti n. 3. Per ciascuna tipologia di soggetto gruppo valgono le norme per esso stabilite dal d.lgs. 50/2016.

D: Si chiede di chiarire, con riferimento al punto I.6 del Disciplinare di Gara e al relativo obbligo di sopralluogo, cosa si intenda con la seguente frase: «*in caso di soggetto gruppo, anche se non ancora costituito, tale adempimento può essere effettuato dalla sola capogruppo*».

In particolare, si chiede se con tale espressione debba intendersi che (i) il sopralluogo debba essere effettuato esclusivamente dalla capogruppo, con conseguente necessità di dichiarare sin dal sopralluogo la volontà di partecipare in ATI, oppure (ii) l'obbligo di sopralluogo possa dirsi adempiuto nel caso in cui sia stato effettuato dalla capogruppo senza aver specificato che intende partecipare in ATI.

Si segnala che l'opzione *sub (i)* potrebbe presentare diversi profili di criticità. In primo luogo, infatti, potrebbe porsi in contrasto con i principi di *par condicio* e riservatezza, obbligando i concorrenti a dichiarare alla stazione appaltante prima della presentazione dell'offerta la forma di partecipazione alla gara. In secondo luogo, potrebbe costituire un limite alla loro libertà imprenditoriale di modificare, a ridosso del suddetto termine, la forma di partecipazione. In terzo luogo, potrebbe essere *ab origine* impossibile in quanto, per come è strutturata la disciplina di gara, solo attraverso il sopralluogo le imprese acquisiscono gli elementi necessari per poter valutare la sussistenza o meno di un loro interesse alla partecipazione alla gara. Se dunque un'impresa prima di aver effettuato l'accesso non è in grado di valutare la sussistenza di un proprio interesse a partecipare alla gara, a maggior ragione la stessa non può valutare l'opportunità di parteciparvi in ATI.

R: **L'opzione corretta è la quella sub (ii).**

Ciò che interessa GTT è che, in caso di soggetto gruppo non costituito, il sopralluogo sia effettuato dall'operatore economico che sarà indicato come capogruppo in gara, in caso di raggruppamento, ovvero da uno dei componenti negli altri casi.

Ai fini del sopralluogo non è necessaria alcuna dichiarazione inerente l'assetto in cui verrà presentata l'offerta o la veste in cui si interviene. Si precisa che è possibile il sopralluogo da parte di ciascun operatore che intende costituire il soggetto gruppo.

D: Nel caso in cui intenda partecipare alla gara una società, pur di diritto italiano, ma controllata da soggetti extracomunitari e il cui Consiglio di Amministrazione sia anch'esso composto da soggetti extracomunitari appartenenti a paesi non firmatari del WTO, si chiede di chiarire: (i) come debba essere dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui al punto II.1 del Disciplinare di Gara; (ii) in caso di aggiudicazione, con quali documenti debba essere comprovato il possesso dei suddetti requisiti.

R: Per l'art. 3/1 del dpr 445/2000: "Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea".

Ne deriva che il legale rappresentante di società avente sede in Italia (o procuratore munito di idonei poteri) potrà dichiarare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs 50/2016 ai sensi degli artt. 38-46-47 dpr 445/2000, assumendo la relativa responsabilità penale.

In caso di aggiudicazione vale l'art. 86 dlgs 50/2016, che al comma 2, per quanto rileva, prevede:

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE